



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DI II LIVELLO DEI DIPENDENTI AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

QUADRI E IMPIEGATI

PERIODO 01.01.2024- 31.12.2026

PREMESSA

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento restano in vigore gli istituti e la disciplina prevista dalla Contrattazione relativa al periodo 01.01.2018-31.12.2020, così come modificati dalla Contrattazione relativa al periodo 01.01.2021- 31.12.2023, che qui si intendendo integralmente richiamate sebbene non materialmente trascritte.

Con la presente contrattazione vengono modificate le modalità di fruizione e l'importo spettante a ciascun dipendente dell'istituto denominato "Fondo di amministrazione-welfare aziendale-attività ricreative e culturali" di cui alla lettera H della contrattazione 01.01.2018-31.12.2020, come modificato dalla contrattazione 01.01.2021- 31.12.2023 all'art. 4.

TITOLO I

ISTITUTI CONTRATTUALI AZIENDALI

ART. 1 - Fondo di amministrazione-welfare aziendale-attività ricreative e culturali

A) In conformità alle precedenti Contrattazioni è istituito un fondo di amministrazione che sarà utilizzato per iniziative a preminente carattere sociale, integrativo, culturale e per documentate necessità dei dipendenti e/o dei propri familiari, così come di seguito disciplinato.

A decorrere dall'anno 2025 confluiranno nel sopradetto fondo i seguenti importi:

- 110.000,00 euro per l'anno 2025 a carico del bilancio dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna (di seguito AdSP);
- 155.000,00 euro per l'anno 2026 a carico del bilancio dell'AdSP e per gli anni a seguire in cui la presente contrattazione rimarrà in vigore;
- le somme non erogate al personale dipendente a titolo di premio per il raggiungimento degli obiettivi, per le assenze effettuate oltre il periodo fissato dalla presente contrattazione o in dipendenza dei provvedimenti di cui agli artt. 32 e 33 del CCNL;

Restano a disposizione del medesimo fondo le attuali residue somme accantonate grazie ai contributi posti a carico dell'azienda e dei lavoratori in anni precedenti fino all'esaurimento delle stesse.

È abolito il contributo previsto a carico di ciascun dipendente, pari ad euro 10,00 per 12 mensilità, con efficacia retroattiva decorrente dal 01.01.2025 e conseguente rimborso ai dipendenti di quanto già trattenuto.

Le somme che confluiscono nel suddetto Fondo verranno utilizzate per il Piano Welfare che l'AdSP intende istituire a favore dei propri dipendenti, con finalità ricreative, di studio e formazione, assistenziali.

B) Il presente istituto è rivolto a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato dell'AdSP.

C) Il Piano Welfare è fruibile mediante un "Credito Welfare" che sarà caricato su piattaforma web che consentirà ai dipendenti la libera scelta di beni e servizi, mediante *fringe benefits*.



Il credito welfare annuale per ciascun lavoratore sarà riconosciuto nei limiti delle cifre sottoindicate:

- Anno 2025: € 650,00, aumentate fino a € 1.300,00 per i lavoratori con figli a carico;
- Anno 2026: € 800,00, aumentate fino a € 1.600,00 per i lavoratori con figli a carico;
- Anno 2027 e successivi: invariato rispetto al 2026 fino ad eventuali modifiche al rinnovo Contrattazione Integrativa Aziendale Di II livello.

D) La disponibilità del credito welfare sarà attivata tramite piattaforma telematica di cui l'AdSP si doterà a seguito di procedura ad evidenza pubblica, possibilmente con estensione del servizio già fornito dalla piattaforma in uso per il riconoscimento della quota welfare da CCNL dei Porti 2024-2026.

Per l'anno 2025, nelle more della procedura ad evidenza pubblica, in via transitoria, il credito welfare potrà essere erogato secondo le previgenti modalità di cui alla contrattazione 01.01.2018-31.12.2020 e contrattazione 01.01.2021- 31.12.2023, che si intendono integralmente richiamate, fermi restando gli importi di cui alla lettera C) del presente documento.

I lavoratori che avessero già avuto i rimborsi welfare per l'anno 2025 secondo le previgenti modalità, avranno il diritto di modificare/integrare le richieste di rimborso in base ai nuovi importi stabiliti con il presente accordo.

Il conto welfare sarà disponibile dal 01 gennaio al 30 novembre di ciascun anno d'esercizio sino alla vigenza della presente Contrattazione.

Nel caso in cui il dipendente, entro il 30 novembre di ciascun anno, non eserciti alcuna scelta circa l'utilizzo del proprio conto welfare annuale o la eserciti in maniera solo parziale; la parte residua verrà azzerata sulla piattaforma e non potrà essere monetizzata.

Non è possibile monetizzare il credito welfare.

E) Al fine di poter fruire correttamente dei servizi di cui al presente regolamento, a tutti i lavoratori interessati saranno fornite le credenziali univoche per l'accesso alla piattaforma dedicata. Mediante il suddetto accesso ogni lavoratore, potrà attivare ovvero scegliere il servizio così come regolato dalla contrattazione, senza alcun obbligo di rendicontazione aggiuntivo.

F) Nell'ipotesi di gravi malattie di cui all'art. 21, punto V, del CCNL, è previsto un contributo straordinario erogabile nelle seguenti situazioni:

1. al personale che si assenta per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, potrà essere erogato un contributo straordinario finanziato con le somme, non spese, confluite nel Fondo Amministrazione Welfare e con eventuali economie/residui riportate da anni precedenti. Detto contributo sarà liquidato dietro autorizzazione del Segretario Generale, in accordo con le RSA, e sarà subordinato alla presentazione di istanza motivata di accesso alla misura, corredata da documentazione medica comprovante l'inabilità temporanea al lavoro. Il dipendente avrà diritto a detto contributo in ragione delle riduzioni di premio e stipendio subite in dipendenza delle assenze conseguenti alla malattia e fino a concorrenza degli stesse, salvo che abbia ottenuto il riconoscimento di altra misura di sostegno al reddito dagli enti competenti in materia.

2. al dipendente che, in ragione della temporanea inabilità a provvedere in via autonoma alle proprie esigenze, debba sostenere spese necessarie all'assistenza propria, a prescindere dalla riduzione stipendiale. Detto contributo sarà liquidato dietro autorizzazione del Segretario Generale, in accordo con le RSA, e sarà subordinato alla presentazione di istanza motivata di



accesso alla misura, corredata da idonea documentazione comprovante la necessità di assistenza domiciliare o presso strutture mediche autorizzate.

Le due ipotesi di cui ai punti precedenti sono alternative e non cumulabili tra loro.

L'importo spettante a ciascun lavoratore, laddove ricorrano i presupposti di cui sopra, è pari, nell'ipotesi di cui al punto 1, alla misura necessaria a completare gli stipendi e il premio che hanno subito la riduzione in ragione del prolungato periodo di malattia.

Nell'ipotesi di cui al punto 2, invece, è stabilito un contributo fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che perduri lo stato di malattia e di necessaria assistenza domiciliare o presso strutture convenzionate.

In entrambe le ipotesi il contributo potrà essere erogato solo alla fine dell'esercizio di riferimento, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Nel caso di più domande e ove i fondi non fossero sufficienti, le risorse disponibili saranno ripartite in proporzione tra gli aventi titolo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente accordo ha validità e produce effetti economici per il triennio 01.01.2024 - 31.12.2026, fatti salvi eventuali necessari chiarimenti applicativi, che potranno essere concordati tra le parti durante il periodo di vigenza.

La presente contrattazione manterrà la validità economica fino al recepimento della successiva contrattazione di II livello.

Il Segretario Generale

Il Presidente

Le RSA

MAURIZIO
VARCHETTA
08.07.2025
16:44:17
GMT+01:00